DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 1/2026

del 6 febbraio 2026

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2026/933]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/917 della Commissione, del 19 maggio 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo ([1]).

(2) La presente decisione riguarda tra l'altro la legislazione che prevede disposizioni relative agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tali disposizioni non si applicano all'Islanda, come specificato nell'allegato I, capo I, parte introduttiva, punto 2, dell'accordo SEE.

(3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I, capo I, parte 1.1, dell'accordo SEE, dopo il punto 11bg (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

— **32025 R 0917**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/917 della Commissione, del 19 maggio 2025 (GU L, 2025/917, 20.5.2025)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2025/917 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 febbraio 2026 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
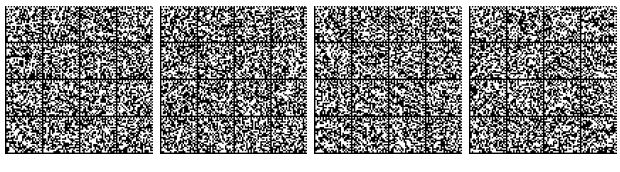
([1]) GU L, 2025/917, 20.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/917/oj.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.